Dott. Fabrizio De Simone

Coordinatore Team Compliance
Leo Libroia e Associati
Studio Legale Tributario Societario

Legge n. 190/2012 – D.Lgs. n. 231/2001

I Modelli di prevenzione della corruzione e le attività del Responsabile della prevenzione

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha introdotto nuovi adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato nel settembre 2013, ha previsto specifici obblighi (anche) a carico degli "enti di diritto privato in controllo pubblico" (società a partecipazione pubblica, ecc.) …

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha introdotto nuovi adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato nel settembre 2013, ha previsto specifici obblighi (anche) a carico degli "enti di diritto privato in controllo pubblico" (società a partecipazione pubblica, ecc.).

In particolare, ai fini della prevenzione della corruzione, gli enti destinatari di queste norme sono tenuti ad **adottare appositi "Piani"** (modificando i "Modelli di organizzazione, gestione e controllo" eventualmente già adottati ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001 o approvando uno specifico "Modello di prevenzione della corruzione" ai sensi dell'art. 1, L. n. 190/2012) e a **nominare un "Responsabile della prevenzione"** (che può anche coincidere con l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del citato Decreto 231).

L'**art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190** (in G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) reca "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Tra le misure introdotte dalla norma sono inclusi i seguenti **adempimenti a carico delle Amministrazioni pubbliche (centrali, regionali e locali)**:

- definizione di un **piano di prevenzione della corruzione** che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- adozione di procedure e iniziative in tema di **formazione dei dipendenti** chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- nomina di un **"responsabile della prevenzione della corruzione"**.

Con delibera n. 72/2013 dell'11 settembre 2013, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (individuata quale Autorità Nazionale AntiCorruzione – A.N.AC.) ha approvato il **Piano Nazionale Anticorruzione** (P.N.A.) predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Questo documento si rivolge anche agli **"enti di diritto privato in controllo pubblico"**, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359, c.c..

Per "enti di diritto privato in controllo pubblico" si intendono "le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi".

Gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione che devono essere – con "decorrenza immediata" – adottati da tali enti sono analoghi a quelli posti a carico delle Amministrazioni pubbliche; al riguardo, specifici obblighi di controllo sono stabiliti in capo alle Amministrazioni vigilanti.

La **definizione di "corruzione",** ai fini degli adempimenti previsti dalla Legge n. 190/2012, è più estesa di quella riferita all'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 e allo stesso ambito di applicazione della legge penale.

Il P.N.A. sottolinea che **il concetto di corruzione deve essere inteso in un'accezione ampia**, includendo ogni forma di abuso - verificatosi nel corso di un'attività amministrativa - del potere affidato a un soggetto, al fine di ottenere vantaggi privati.

Al riguardo, il documento precisa quanto segue:

"Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 *ter,* c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo,* sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo."

L'ambito di applicazione dei "Modelli di prevenzione della corruzione" è, quindi, più ampio di quello riferito ai "Modelli di organizzazione, gestione e controllo" ex art. 6, D.Lgs. n. 231/2001, considerato che l'elenco dei reati-presupposto previsti da quest'ultimo Decreto è tassativo e non include tutti I reati contro la Pubblica amministrazione (v., in particolare, artt. 24 e 25, Decreto).

Ne deriva che, per assicurare la conformità all'art. 1 della Legge n. 190/2012 e alle prescrizioni di cui al P.N.A., le società a partecipazione pubblica già dotate di un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" dovranno necessariamente integrare i propri piani formativi e lo stesso "Modello" dopo aver condotto un adeguato processo di risk assessment.

La Tavola n. 2 allegata al P.N.A. – riguardante gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico – specifica quali sono **le misure anti-corruzione che devono essere adottate e descritte nei "Modelli di prevenzione della corruzione"**.

In particolare, i Piani di prevenzione della corruzione devono contenere:

- l'individuazione delle attività a rischio;
- la programmazione della formazione mirata per le aree a maggior rischio;
- la previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati;
- l'individuazione di idonee modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie;
- l'introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse;
- la regolazione di procedure per l'aggiornamento del modello;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo vigilante;
- la regolazione del sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni ai fini del monitoraggio da parte dell'amministrazione vigilante;
- l'ntroduzione di un sistema disciplinare che includa le sanzioni per i casi di illecito.

Lo stesso P.N.A. precisa che:

"Per evitare inutili ridondanze **qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001** nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012 , dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale).

Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.

Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di *accountability* che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione."

Sempre il P.N.A., quale standard di riferimento per l'efficace gestione del rischio di commissione di atti corruttivi ha individuato la UNI ISO 31000:2010.

Tale standard, così come la nota metodologia E.R.M. –

Il contenuto dei "Modelli di prevenzione della corruzione" e le modalità per assolvere gli altri adempimenti previsti dalla Legge n. 190/2012 – con particolare riferimento alle società a partecipazione pubblica – sono stabiliti dal P.N.A..

Enterprise Risk Management – e le Linee guida di Confindustria in materia di adozione dei Modelli ex D.Lgs. n. 231/2001, pone alla base della definizione dei "Piani di prevenzione" lo svolgimento di un attento **processo di risk management**, distinto nelle seguenti tre fasi:

- identificazione e analisi dei rischi;
- valutazione di rischi (sulla base dell'impatto e della probabilità di accadimento);
- individuazione delle contromisure e monitoraggio continuo dei rischi.

I servizi offerti

I servizi offerti alle Società a partecipazione pubblica per assicurare la compliance con gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione previsti dalla Legge n. 190/2012 e dal P.N.A. (di seguito: "Servizi"), sono i seguenti:

- pianificazione delle attività di Progetto e formazione/informazione preliminare delle Funzioni interessate;
- supporto consulenziale e operative allo svolgimento di uno specifico processo di risk management, con utilizzo della nota metodologia C.R.S.A. – Control & Risk Self Assessment – e avendo come riferimentI lo standard UNI ISO 31000:2010 e le line operative descritte dal P.N.A.;
- revisione/implementazione delle policy e procedure aziendali riguardanti I processi rilevanti (in particolare: approvvigionamenti; risorse umane; segnala-zioni di presunte violazioni; flussi informativi);
- definizione del "Piano di prevenzione della corruzione";
- (eventuale) revisione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001;
- formazione *in house*/aula rivolta al personale impiegato nei settori a rischio di corruzione (partecipazione dei consulenti in qualità di relatori, predisposizione del materiale didattico e della documentazione necessaria alla verifica dell'apprendimento).

IL TEAM COMPLIANCE

Il Team di consulenti cui viene affidata l'esecuzione dei Servizi è composto da professionisti operanti nei settori Legale, Societario, Compliance, Risk management e Internal audit ("Team Compliance" di Leo Libroia e Associati Studio Legale Tributario Societario, coordinato dal dott. Fabrizio De Simone), esperti nella revisione e costruzione dei "Modelli di organizzazione, gestione e controllo" per la prevenzione dei rischi penali (ex D.Lgs. n. 231/2001, D.Lgs. n. 81/2008) e dei "Modelli anticorruzione" (ex D.Lgs. n. 231/2001 e L. n. 190/2012).

Dott. Fabrizio De Simone

Fabrizio De Simone è nato a Napoli il 10 novembre 1960. Ha frequentato l'Accademia della Guardia di Finanza dal 1979 al 1983 e la Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano, laureandosi nel 2002. Ha poi conseguito la laurea specialistica in Scienze della Sicurezza economico-finanziaria presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. E' revisore legale e Coordinatore del Team Compliance di Leo Libroia e Associati Studio Legale Tributario e Societario. E' membro esterno e presidente di Organismi di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 di società appartenenti a importanti gruppi multinazionali, operanti nei settori sanità, finanziario, immobiliare e moda. Si è occupato della costruzione/revisione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo di società multinazionali e di medie-grandi dimensioni, anche a partecipazione pubblica. Svolge attività formative quale relatore in corsi riguardanti il Risk management, la Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, la Sicurezza sul lavoro e la Fiscalità. E' responsabile della Funzione Internal audit di una società quotata.

Compliance - Risk management – Internal audit – Forensic – Fraud management

Per informazioni e contatti visita il sito

www.portalecompliance.com